



LLOYD'S

# YOUR INSURANCE DOCUMENTS

**SECURING YOUR PEACE OF MIND**

COPIA PER LA COMPAGNIA

 **MITHRAS**  
CONTRATTI E SERVIZI

A7LTY00049G/COMUNE DI SCANDICCI

**MODULO**

Codice Ramo	Codice Coverholder	Codice Lloyd's Broker	Binder
04	110081 JAS	312 / BDB	05 SET 2014 / 10 - B0312985000414B

Il presente Modulo forma parte integrante del  
Certificato no:

**A7LTY00049G**

Tipo di assicurazione:

RC Generale

Nome e indirizzo dell'Assicurato o Contraente:

**COMUNE DI SCANDICCI**  
Piazza della Resistenza  
SCANDICCI  
FI  
50018  
Italia

Codice Fiscale:

00975370487

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del  
tacito rinnovo):

dalle ore 24:00 del **2 Febbraio 2015**  
alle ore 24:00 del **31 Dicembre 2015**

Data della Proposta che forma parte integrante  
del presente Contratto:

Proposta non richiesta

Condizioni Generali e Particolari come da  
seguenti stampati allegati:

CAPITOLATO DI GARA

Rischi e importi assicurati, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni  
Particolari e Generali di cui sopra):  
CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S: Innovazione Insurance Broker S.r.l.  
CIG: 60274243A2

Sezione Binder :

A - (NA) - CE1000466951  
A - (NC) - CE1000466951

**Quota Lloyd's: 100%**

Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's sopra indicata:

SJC 2003	100%				
					<b>100%</b>

Premio (EURO):					
Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
4,115 RCT	125609,92	6280,50	131890,42	29345,62	161236,04
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	125609,92	6280,50	131890,42	29345,62	161236,04

Rata dovuta al	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
2 Febbraio 2015	125609,92	6280,50	131890,42	29345,62	161236,04

**MODULO**

Codice Ramo	Codice Coverholder	Codice Lloyd's Broker	Binder
04	110081 JAS	312 / BDB	05 SET 2014 / 10 - B0312985000414B

Il presente Modulo forma parte integrante del  
Certificato no:

**A7LTY00049G**

Tipo di assicurazione:

RC Generale

Il premio deve essere pagato per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente: IBAN IT64T0200809434000500015707 intestato ai Lloyd's. Tale conto è dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Si prega di inserire nella causale di pagamento il CIG e il numero di Polizza.


IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

Il Contraente .....

Il Coverholder dei Lloyd's incaricato alla gestione del presente Certificato è: Mithras Underwriting Limited

Il pagamento del Premio per l'importo di ..... è stato fatto in mie mani in

data..... L'Incaricato.....

  
**VITTORIO SCALA**  
Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's  
in nome e per conto dei membri sottoscrittori  
che assumono il rischio di cui al presente contratto

9 Febbraio 2015

Data

.....  
L'Assicurato o il Contraente:

**COMUNE DI SCANDICCI**  
*(Firenze)*

CAPITOLATO

**DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E  
VERSO OPERATORI**

## POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

### Dati Assicurato/Contraente:

Nome : **COMUNE DI SCANDICCI**

C. Fiscale – P. IVA : **00975370487**

Domicilio : **Piazza della Resistenza, - 50018 SCANDICCI (FI)**

### Polizza

Decorrenza: dalle ore **24:00** del **02/02/2015**

- Scadenza: alle ore **24:00** del **31/12/2015**

Durata: n. giorni **332**

### Premio da pagarsi alla firma della polizza:

Premio netto	Accessori	Premio imponibile	Imposte	Totale
€ 125.609,92	€ 6.280,50	€ 131.890,42	€ 29.345,62	€ 161.236,04

### Quota Compagnie

Lloyd's 100%

## DEFINIZIONI

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

Alle seguenti denominazioni, si attribuisce il significato qui precisato:

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>Società</b>	L'impresa assicuratrice
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Franchigia</b>	La somma che verrà detratta dall'indennizzo di ogni sinistro che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Scoperto</b>	La percentuale di indennizzo che resta a carico dell'Assicurato
<b>Limite di risarcimento</b>	L'indennizzo massimo pagabile per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa
<b>Addetti</b>	Tutti coloro che prestano la loro opera nell'Ente
<b>Retribuzioni</b>	Il corrispettivo che l'Ente paga a titolo di stipendio, mercedi, salari e compensi di qualsiasi genere ai dipendenti, amministratori, collaboratori, lavoratori parasubordinati appartenenti o meno all'area dirigenziale, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge a carico dei soggetti stessi
<b>Infortunio</b>	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali constatabili
<b>Malattia</b>	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio
<b>Beneficiario</b>	Il soggetto od i soggetti cui, in caso di morte dell'Assicurato, deve essere pagata la somma garantita
<b>Compagnia delegataria</b>	La Società che emette e amministra la Polizza
<b>Periodo assicurativo</b>	Termine con il quale si definisce l'anno assicurativo

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

### 2) Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell'assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali l'Amministrazione deve rispondere a norma di legge.

### 3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 del C.C., tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati dall'Ufficio di Direzione, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:

- Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto indicato nella scheda di polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza;

- Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di scadenza della rata;

- Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Compagnia, da parte del Contraente stesso;

- Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del Contraente alla Compagnia.

Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di copertura a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.

### 4) Modifiche dell'assicurazione

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, nel corso della durata del contratto, eventuali modifiche del contratto di assicurazione che devono essere richieste per iscritto.

L'eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale successiva.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione, a partire dalla scadenza successiva alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. ed in tal caso la Società rinuncia al diritto di recesso consentito dal citato art. 1897 C.C.. E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno influenti ai fini della validità della presente garanzia e non comporteranno diritto di recesso.

### 5) Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

#### **6) Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con un preavviso minimo di 120 (centoventi) giorni.

In caso di recesso la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

#### **7) - Durata del contratto - Rescindibilità**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società è obbligata a prorogare la polizza di assicurazione, alle stesse condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

#### **8) Proroga dell'assicurazione**

A norma dell'art. 6 comma 2 della Legge n° 537 del 24.12.1993, il presente contratto non potrà essere tacitamente e automaticamente rinnovato.

E' comunque in facoltà della Contraente richiedere il rinnovo del contratto, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità e la convenienza, rinnovo che la Società dovrà espressamente accordare.

#### **9) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **10) Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni fra le parti, inerenti il contratto, devono essere fatte per iscritto, direttamente alla Compagnia.

#### **11) Foro competente**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione dei contratti assicurativi di cui al presente capitolato è competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale il Contraente.

#### **12) Interpretazione del contratto**

Se conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **13) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

#### **14) Scheda sinistri**

La Società, in occasione di ogni scadenza annuale di polizza (3 mesi ante 28/02), si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

#### **15) Coassicurazione e Delega**

E' ammessa la presentazione di offerte per l'assunzione dei rischi assicurativi oggetto del presente bando in coassicurazione tra più Imprese.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici (e di fatto le Compagnie Coassicuratrici con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato) indicate nell'atto suddetto (polizza e appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.



Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso valido, ad ogni effetto, anche per le quote delle Coassicuratrici.

Parimenti ogni comunicazione si intende fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Coassicuratrici.

L'Impresa Delegataria risponderà nei confronti dell'Assicurato/Contraente per l'intera copertura del rischio con successiva rivalsa nei confronti delle altre Imprese.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, degli accessori e delle imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' GENERALE

### 1) Descrizione del rischio

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali previste e/o allo stesso attribuite "ope legis", ivi compresa, per quanto di competenza dell'Amministrazione, l'attività svolta dalla Società della Salute e dalla Istituzione Servizi Culturali.

Sono comprese in garanzia tutte le attività ed i servizi che l'Assicurato ritiene e riterrà opportuno svolgere, e comunque che di fatto svolge, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente o di patrocinante, compresa la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori

La polizza quindi copre la responsabilità civile della Amministrazione per danni causati a terzi a seguito di errore, negligenza, colpa di una persona di cui il Comune debba rispondere, nonché la responsabilità civile personale dei dipendenti, collaboratori e qualsiasi figura che partecipi all'attività dell'Ente, qualunque sia la loro qualifica.

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Sindaco, degli Amministratori, dei Dirigenti, dei Dipendenti e dei Collaboratori a qualsiasi titolo, della cui opera si avvale nello svolgimento della propria attività, fatto salvo per i danni causati dagli stessi con dolo giudizialmente accertato in via definitiva.

L'Assicurazione comprende inoltre tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, viene di seguito riportata una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:

- anagrafe, igiene, polizia urbana, annona, lavori pubblici;
- macello, mercati in genere (compreso boario e coperto), fiere ed esposizioni;
- autoparco, officina e magazzini comunali, tipografia comunale;
- servizi cimiteriali;
- biblioteche, musei;
- esercizio e funzionamento di Enti sportivi e/o culturali e le relative manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, ecc.;
- esercizio e proprietà di scuole, asili;
- servizi ed opere assistenziali;
- proprietà e gestione di Centri di accoglienza, Comunità educative, Case di Riposo;
- impianti sportivi, parcheggi, giardini e parchi, verde pubblico in genere;
- captazione e distribuzione di acqua potabile;
- proprietà e gestione di acquedotti;
- proprietà e manutenzione della rete fognaria;
- servizio di smaltimento rifiuti e nettezza urbana con proprietà di cassonetti e contenitori in genere;
- strade, lavori e manutenzione di opere pubbliche;
- proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali (lavastrade, sgombraneve, spargisale, ecc.);
- proprietà, manutenzione e taglio dei boschi;
- proprietà e/o conduzione di ogni tipo di immobile e/o prefabbricati e/o tensostrutture di proprietà del Comune (con esclusione della responsabilità civile della conduzione per quei fabbricati di proprietà comunale ceduti in locazione a terzi);
- conduzione dei fabbricati e/o prefabbricati e/o tensostrutture di proprietà di terzi e in uso a qualsiasi titolo al Comune.

L'Amministrazione Comunale, qualora non gestisca in proprio tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati.

In tal caso la garanzia vale per la Responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi o subiti, nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

## **2) Disciplina della Responsabilità.**

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato, indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, norme di legge, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

## **3) Regime di validità delle garanzie.**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento relative a fatti accaduti nel periodo di validità della presente polizza.

## **4) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT).**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta nella sua qualità di:

- a) **Proprietario, Conduttore o Gestore** di tutto quanto necessita all'attività descritta, nulla escluso;
- b) **Esercente** tutte le attività, nulla escluso;
- c) **Committente e/o Patrocinante**

L'assicurazione vale anche per la RC derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività di terzi, a condizione che tali danni siano la conseguenza di sinistri relativi al precedente comma del presente articolo.

### **Novero di terzi:**

Si prende atto fra le parti che:

quando l'Assicurato è l'Amministrazione Comunale, non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale; siano essi non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, che assicurati ai sensi del DPR 30 Giugno 1965 n° 1124 e del Dlgs. 23.02.2000 n. 38 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno, mentre non sono in servizio.

Al titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi:

tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

## **Rischi esclusi dall'assicurazione RCT.**

Non si comprendono i danni:

da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, rientranti in quanto previsto dalla legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili. Le garanzie prestate con la presente polizza sono tuttavia operanti qualora l'impiego dei veicoli a motore avvenga ad insaputa dell'Assicurato o comunque contro la sua volontà, da parte di persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore o che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale, derivante dall'attività descritta in polizza, nei limiti previsti al successivo punto 9.13.

da furto di cose altrui, salvo quanto previsto al successivo punto 9.17;

- da detenzione o impiego di esplosivi;

verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...). La presente esclusione vale anche per i danni rientranti nella RCO;

di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto. La presente esclusione vale anche per i danni rientranti nella RCO;

- di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche/ campi elettromagnetici. La presente esclusione vale anche per i danni rientranti nella RCO.

#### **5) Assicurazione responsabilità civile verso Operatori ( RCO).**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale siano essi:

**A-** non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;

**B-** assicurati ai sensi del DPR 30 Giugno 1965 nr. 1124 e del D.lgs. 23.02.2000 n. 38 e successive modifiche, integrazioni, per gli infortuni da loro sofferti;

**C-** assicurati ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30/06/65 nr. 1124 e del D.lgs. 23.02.2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR 30/06/1965 nr. 1124.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge.

Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano attività presso l'Assicurato per l'addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove ed altro. I prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite sia dall'INAIL che dall'INPS a norma di legge.

#### **6) Malattie Professionali.**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al DPR nr. 1124 del 30 giugno 1965, o completate dal DPR 09/06/1975 nr. 482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

##### **La garanzia non vale.**

**I)** per quei prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

**II)** per le malattie professionali conseguenti:

**a)** alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Ente;

**b)** alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Ente. La presente esclusione II) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

**III)** per le malattie professionali che si manifestano dopo 12 (dodici) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

**a)** per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

**b)** per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Fermo, in quanto compatibili, le Condizioni di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella

garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

**7) Responsabilità Civile Personale dei Dipendenti, Amministratori, Coordinatori per la Sicurezza e CO.CO.CO.**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di ciascun Amministratore, Dipendente, Coordinatore della sicurezza e CO.CO.CO. dell'Ente, in servizio presso l'ente medesimo e/o presso la Casa di riposo, per danni, conseguenti a fatti verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni e/o incarichi arrecati:

a) a terzi, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;

b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, entro il limite del massimale pattuito per la RCO.

Il massimale stimato per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

**8) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.**

La Società assume a proprio carico, fino a quando ne ha interesse, le spese per la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato.

L'Assicurato e/o i suoi dipendenti possono, d'accordo con la Società, nominare un legale e/o un tecnico di fiducia in collaborazione con il legale e/o un tecnico della Società stessa a spese dell'Assicuratore.

**9) A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche, relativamente alle attività oggetto della presente polizza, per i rischi di seguito specificati:**

**9.1.** Premesso che l'Amministrazione Comunale può cedere ad appaltatori e/o cottimisti, parte dei lavori da eseguire, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile che a qualunque titolo derivi all'Assicurato per danni provocati a terzi dagli appaltatori (e loro subappaltatori) e/o cottimisti mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato. Gli appaltatori e loro sub appaltatori, i cottimisti, ed i loro dipendenti sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato.

**9.2.** Le garanzie assicurative si estendono alla responsabilità civile derivante al Contraente per la gestione, l'esercizio ed organizzazione di scuole ed istituti di qualsiasi grado (scuole materne, elementari, medie, professionali, ecc.) colonie e soggiorni estivi e compresa anche la refezione e la somministrazione di cibi e bevande in genere.

**9.3.** La presente assicurazione deve intendersi valere oltre che per la responsabilità civile derivante al contraente per la gestione, l'esercizio e l'organizzazione anche per l'accompagnamento, la vigilanza dei fruitori dei servizi sia presso proprie strutture private e/o convenzionate, compreso il fatto delle persone stesse, nonché la responsabilità civile personale degli addetti, degli animatori ed educatori.

**9.4.** Le garanzie assicurative si estendono alla responsabilità civile derivante al Contraente, a termini di legge, per l'esercizio dell'assistenza domiciliare a favore degli anziani, invalidi, handicappati, che viene prestata con proprio personale dipendente o attraverso l'opera di collaboratori anche convenzionati, compresi i danni "in itinere" al personale dipendente e/o collaboratori.

**9.5.** L'assicurazione si estende all'opera di Assistente Sociale che svolge attività specifica, ivi compreso l'accompagnamento con autovettura propria e non, di assistiti presso uffici per l'assistenza, per pratiche varie, per riscossioni di pensioni e/o assegni vari, presso ambulatori per visite mediche, etc., nonché di personale infermieristico diplomato per eventuali terapie iniettive a domicilio o in ambulatorio ed altre cure consimili.

**9.6.** L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente

assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

9.7. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso di autoscale, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi, mezzi meccanici ed impianti in genere, nessuno escluso, escluso il rischio della circolazione disciplinato dalla legge 24.12.69 n. 990 se tali mezzi sono soggetti ad assicurazione obbligatoria.

9.8. L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a cose di proprietà di terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trainate, ammainate, causati sia da fatto dell'Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici allo scopo impiegati.

- La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €. 100.000,000 (centomila/00) per sinistro e per anno assicurativo.

9.9. L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi. Sono inoltre compresi in garanzia i danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori ecc., stabilmente installati su mezzi di proprietà, in locazione o uso del Comune; Sono esclusi i danni da furto.

9.10. L'assicurazione è estesa ai danni a cose e veicoli di terzi e dei dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

- Questa estensione viene prestata fino alla concorrenza di €. 50.000,00 (cinquantamila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

9.11. RC derivante dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati; officine meccaniche, falegnamerie, laboratori di analisi, impianti di lavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, nonché altre simili attività ed attrezzature utilizzate per uso esclusivo e necessario dell'Ente;

9.12. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni derivanti da efficienza mancata od erronea segnaletica e/o da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o intervento sulla segnaletica in genere subiti da terzi, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'assistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale;

9.13. L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni diretti e/o conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, e unicamente se causati a seguito di rottura accidentale di impianti di depurazione e discariche di ogni tipo ed inceneritori.

- L'estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di €. 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

9.14. L'assicurazione vale anche per la R.C. che possa derivare all'Assicurato per danni a terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute. La copertura viene prestata in eccedenza rispetto ad analoghe coperture assicurative eventualmente prestate con rischio accessorio su polizze di ramo incendio;

9.15. Si conviene che per tutte le persone, non dipendenti dell'Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie tutte di polizza valgono:

a) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone, compresi i dipendenti e gli Amministratori.

b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.

9.16. Sono considerati terzi gli Amministratori e loro familiari, quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Ente Assicurato.

9.17. RC per i danni ai dipendenti derivanti da furto, sottrazione o deterioramento di cose, nei locali adibiti alle attività dell'Assicurato, esclusi i titoli al portatore, denaro, valori bollati.  
- Questa estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza, per sinistro, di €. 5.000,00 (cinquemila/00).

9.18. RC derivante:

- dalla distribuzione di cibi e bevande anche a mezzo di distributori automatici sia di proprietà che di terzi;
- dalla gestione di mense e/o spacci all'interno della struttura della Azienda anche se affidata a terzi, compreso il rischio dello smercio;

9.19. RC derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere convegni e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;

9.20. L'assicurazione comprende i danni arrecati alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia, disponga a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive, esclusi i danni causati da furto e incendio.

- La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della sezione di RCT fino alla concorrenza di €. 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per sinistro e per periodo annuo assicurativo.

9.21. RC derivante da attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;

9.22. L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

- La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della sezione di RCT fino alla concorrenza di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro e per periodo annuo assicurativo.

9.23. La garanzia comprende i danni alle condutture, cavi e agli impianti sotterranei in genere.

- La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della sezione di RCT fino alla concorrenza di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro e per periodo annuo assicurativo.

9.24. La garanzia comprende i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento e assestamento del terreno, a seguito di lavori eseguiti.

- La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della sezione di RCT fino alla concorrenza di €. 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per sinistro e per periodo annuo assicurativo.

9.25. La garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a novanta giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

- La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di €. 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro.

9.26. Relativamente a spettacoli - attività sportive, ricreative, artistico culturali, promozionali - mostre - recitals - feste - cerimonie - convegni - manifestazioni pubbliche ed altre simili attività, vengono garantiti i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente per l'organizzazione, sia diretta che in qualità di patrocinante, sia all'aperto che all'interno dei locali appositamente agibili, intendendosi peraltro che la validità della garanzia viene subordinata all'osservanza delle norme di legge vigenti per la sicurezza. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio di palchi e stands. In nessun caso possono essere compresi in garanzia danni dovuti da fuochi di artificio relativi ad altre consimili attività, nonché concerti rock. Gli artisti, gli oratori e qualsiasi altro invitato o partecipante attivo alle manifestazioni, sono considerati terzi a tutti gli effetti. Sono inoltre compresi i danni provocati, agli immobili e alle cose di terzi, utilizzati per le manifestazioni di cui sopra. Quando il Contraente non è direttamente interessato all'organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo, le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile relativa al rischio della

committenza ex art. 2049 C.C. che gli incombe per queste attività in quanto gestite da altri su suo incarico;

9.27. L'assicurazione è estesa alla RC derivante all'Assicurato dalla proprietà, dalla conduzione, dalla custodia e/o gestione di fabbricati ed immobili in genere, compresi tutti gli impianti destinati alla loro conduzione, monumenti (anche archeologici), pertinenze dipendenze, recinzioni, cancelli elettrici ed elettronici, strade private.

9.28. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Comune dalla proprietà e/o gestione in proprio di ogni tipo di impianto sportivo o di struttura adibita ad attività sportiva in genere, compresi tutti i macchinari e le attrezzature sia al servizio delle strutture sia utilizzati per lo svolgimento delle attività sportive.

9.29. L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da:

1. ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, di fabbricati ed impianti in genere, strade, piazze pubbliche, illuminazione, piante, giardini, parchi, boschi e quant'altro di proprietà o in uso al Comune;
  2. proprietà, manutenzione e tagli di boschi e pascoli;
  3. proprietà, gestione e manutenzione di malghe, case rurali e terreni agricoli di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico;
  4. per quanto concerne la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'Amministrazione Comunale anche se ubicati fuori dai confini del territorio comunale e comprende anche quei tratti di strada ancora non di proprietà comunale ma che comunque sono usufruiti dal Comune o dalla cittadinanza.
- Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

9.30. Premesso che l'acquedotto e le fognature sono di proprietà e in gestione al Comune, l'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante al Comune dalla proprietà e gestione di tutti gli impianti, compresi i danni alle persone derivanti da erogazione di acqua alterata.

9.31. E' compresa la responsabilità civile derivante al Contraente dalla proprietà, uso e dislocazione nel territorio, di cassonetti e contenitori in genere per la raccolta di rifiuti in genere.

9.32. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente ai sensi del D.lgs. n° 626 del 19/09/94, così come modificato dal D.lgs. n° 81 del 09.04.2008, per:

- danni subiti dai "responsabili del servizio di prevenzione", nei limiti dei massimali previsti per la RCO;

- la responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o ad altri dipendenti per fatti od omissioni dei "responsabili del servizio di prevenzione e protezione" relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tale incarico per conto dell'Ente.

- la responsabilità personale dei "responsabili del servizio di prevenzione e protezione" relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tale incarico per conto dell'Ente.

9.33. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente ai sensi del D.lgs. n° 494 del 14/08/1996 "Sicurezza nei cantieri", così come modificato dal D.lgs. n° 81 del 09.04.2008, quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. stesso. Inoltre l'assicurazione copre la responsabilità personale di "responsabili" e "coordinatori" previsti dal sopra citato Decreto legge, relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tale incarico per conto dell'Ente.

9.34. Qualora l'Amministrazione rientri tra gli Enti destinatari a promuovere progetti socialmente utili impiegando lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 5) dell'art. 1 D.L. 7/4/1995 n° 105 e per i quali non si determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente per:

- Danni subiti da tali persone, nei limiti dei massimali previsti per la RCO;
- La responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o altri dipendenti per fatti ed omissioni di tali persone. Inoltre l'assicurazione copre la responsabilità personale di tali persone, relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tale incarico per conto dell'Ente.

9.35. La polizza comprende la RC derivante al Comune dall'affidamento di minori e interdetti e pertanto si intende coperta la responsabilità Civile derivante alla famiglia affidataria per:

- danni subiti dai minori e interdetti;
- danni provocati a terzi dai minori e dagli interdetti.

#### 10) Franchigia frontale

Resta a carico del Contraente/Assicurato, per ogni sinistro indennizzabile, una franchigia fissa ed assoluta di **€ 5.000,00** (cinquemila/00).

Pertanto ogni eventuale franchigia e /o scoperto di importo inferiore eventualmente prevista nelle singole clausole deve intendersi annullata e priva di efficacia.

#### 11) Recupero Franchigia.

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.

Alla fine di ciascun semestre la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante:

- *Data del sinistro*
- *Nominativo della Controparte*
- *Importo liquidato*
- *Data del pagamento*
- *Importo da recuperare*

Per detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia.

A tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati, provvedendo al pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

#### 12) Massimali di garanzia.

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti:

##### - Responsabilità civile verso terzi:

**€ 5.000.000,00** (cinquemilioni/00) per sinistro col limite di:

**€ 5.000.000,00** (cinquemilioni/00) per persona;

**€ 5.000.000,00** (cinquemilioni/00) per danno a cose;

##### - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro:

**€ 5.000.000,00** (cinquemilioni/00) per sinistro col limite di:

**€ 5.000.000,00** (cinquemilioni/00) per prestatore di lavoro;

#### 13) Calcolo del premio.

Preventivo Annuo Retribuzioni : **€ 8.500.000,00** (ottomilionicinquecentomila/00)

Tasso lordo : 20,847 ‰

Totale premio Annuo Lordo : **€ 145.000,00**

=====

La parte di premio relativo alle prestazioni R.C.T./O. Malattie Professionali è soggetta a regolazione annuale, in base a quanto previsto dal successivo art. 14.



#### **14) Regolazione del premio.**

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde corrisposte. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti

o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente. Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del DPR 30/06/1965 n. 124.

#### **Il Contraente**

---

## Clausola Europea Di Notifica Atti e Giurisdizione

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's  
Corso Garibaldi, 86  
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

## Reclami

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

**Ufficio Italiano di Lloyd's**  
**All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"**  
**Corso Garibaldi, 86**  
**20121 Milano**  
**Fax: 02 63788850**  
**E-mail: [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com)**

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendovi richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; [complaint.info@financial-ombudsman.org.uk](mailto:complaint.info@financial-ombudsman.org.uk).

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

## Esclusione della responsabilità solidale

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.

Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente).

La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's indicata nella Nota Informativa. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

# INFORMATIVA

## AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

di dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; può anche essere diretto all'espletamento da parte dei Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi;

### MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela; È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

### CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, periti, broker). L'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere: obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria; obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's; facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

### RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

Il rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

### COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri titolari del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di atti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché la gestione di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri titolari in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com, ai sensi dell'art. 13 del Codice.

### DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice.

### TITOLARE DEL TRATTAMENTO

I titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

## CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto, in virtù dell'atto dell'informativa di cui sopra,

ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiedo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute;
- la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo

L'interessato

Data

Nome e Cognome leggibili

Firma

- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo

L'interessato

Data

Nome e Cognome leggibili

Firma

Io sottoscritto, in virtù dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli cancellare, integrare, rettificare o cancellare; chiedo il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

Io sottoscritto, in virtù dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli cancellare, integrare, rettificare o cancellare; chiedo il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

A7LTY00049G/COMUNE DI SCANDICCI

